



Decisione/1584/TFNSVE-2026-2027  
Registro procedimenti n. 5462/TFNSVE/2025-2026

## **IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**

### **SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

Sul procedimento 5462/TFNSVE/2025-2026, 5462 - Ricorso proposto dalla A.S.D.GIOVANILE CENTALLO 2006 (matricola 917658) contro la società PRO DRONERO (matr.40020) per il mancato pagamento del premi di formazione relativi ai calciatori: - BONIELLO PARIDE (matricola 2213588) - PITTAVINO ANDREA (matricola 1013847) - RIVERO FRANCESCO (matricola 5643018)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso cumulativo dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato, come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti per:



- RIVERO FRANCESCO, (matricola federale 5643018) euro 102,00;
- PITTAVINO ANDREA, (matricola federale 1013847) euro 70,00;
- BONIELLO PARIDE, (matricola federale 2213588) euro 355,00;

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC, allegate al ricorso, e non contestate dalle parti;
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 527,00 (cinquecentoventisette/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai